



Regione Lombardia

Legge Regionale n. 21 del 16 agosto 1994

Catasto dei rifiuti - Delega di funzioni

(B.U.R. Lombardia n. 33 del 20 agosto 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1 **(Catasto dei rifiuti)**

1. Il catasto dei rifiuti, di cui all' art. 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475 è realizzato per i sottoelencati rifiuti e residui:

- a) rifiuti speciali;
- b) rifiuti speciali di origine industriale e non, assimilabili agli urbani;
- c) rifiuti tossici e nocivi;
- d) residui destinati al riutilizzo, così come individuati dal decreto - legge 10 marzo 1994, n. 169.

ARTICOLO 2 **(Gestione del catasto)**

1. La gestione del catasto dei rifiuti e dei residui, di cui all' art. 1, è delegata alle province, ai sensi dell' art. 3, comma 2, della legge 475/ 1988 ed in applicazione dei principi di cui all' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.



Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 3

(Comunicazione annuale)

1. La comunicazione annuale, cui sono obbligati i produttori e coloro che esercitano attività connesse allo smaltimento dei rifiuti ed al riutilizzo dei residui, di cui all' art. 1, deve essere indirizzata alla provincia territorialmente competente.

ARTICOLO 4

(Registri di carico e scarico)

1. I soggetti sottoposti all' obbligo della comunicazione annuale di cui al precedente art. 3 devono tenere registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e smaltiti e dei residui prodotti e riutilizzati con frequenza di compilazione settimanale.

2. Con deliberazione di giunta regionale, da assumersi entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure d' informazione relative ai rifiuti ed ai residui derivanti da nuove lavorazioni, ovvero da modificazioni dei cicli produttivi.

3. In caso di cessazione dell' attività , i registri devono essere consegnati all' amministrazione provinciale territorialmente competente.

ARTICOLO 5

(Funzioni amministrative)

1. Gli adempimenti relativi all' invio di elaborazioni e documenti di cui all' art. 1, commi 2 e 3, del dm 14 dicembre 1992, sono posti in capo alle province, cui la regione in via preventiva provvederà a fornire i tracciati multirecord di riferimento, concordati col ministero dell' ambiente.

2. Copia delle elaborazioni e dei documenti, di cui al precedente comma, deve essere trasmessa anche alla regione.

ARTICOLO 6

(Sanzioni amministrative)

1. Qualsiasi produttore di rifiuti e residui che non adempia agli obblighi di informazione ai sensi dell' art. 4, comma 2, della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da L. 200 mila a un milione.

ARTICOLO 7

(Norma finanziaria)

1. E' autorizzata per l' esercizio finanziario 1994 la spesa di L. 300 milioni per le funzioni delegate alle province ai sensi del precedente art. 2.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell' art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al finanziamento dell' onere di L. 300 milioni, di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi » iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1994.



Gestione-Rifiuti.it

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione: - nell'ambito 4, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.3.1.1.3782 << Spese per la delega della gestione del catasto nazionale dei rifiuti e residui alle province >> con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300 milioni.

ARTICOLO 8

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati:

- a) l'art. 12 della lr 94/ 80;
- b) l'art. 2, primo alinea, l'art. 5, l'art. 6 ed i relativi allegati 1 e 2, gli artt. 7, 8 e 9 del regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- c) gli artt. 4 e 5 del regolamento regionale 20 giugno 1983, n. 1;
- d) gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 16 agosto 1994

(Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 agosto 1994 prot. n. 23002/ 1836).

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

